




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 752

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

(Esame nuovo testo)

N. 14 – 24 ottobre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 752

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

(Esame nuovo testo)

N. 14 – 24 ottobre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLI 1 E 2	- 4 -
FINALITÀ E DEFINIZIONI	- 4 -
ARTICOLO 3	- 5 -
FONDO PER FAVORIRE IL PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA	- 5 -
ARTICOLO 4	- 6 -
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER IL PRIMO INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE GIOVANILI NELL'AGRICOLTURA	- 6 -
ARTICOLO 5	- 9 -
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI.....	- 9 -
ARTICOLO 6	- 9 -
CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE	- 9 -
ARTICOLO 7	- 10 -
AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI COLTIVATE	- 10 -
ARTICOLO 8	- 12 -
CRITERI PER DEFINIRE IL SOGGETTO CHE HA PRIORITÀ NELL'ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI PIÙ SOGGETTI CONFINANTI	- 12 -
ARTICOLO 9	- 13 -
SERVIZI DI SOSTITUZIONE	- 13 -
ARTICOLO 10	- 14 -
OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'IMPRENDITORIA E IL LAVORO GIOVANILE IN AGRICOLTURA	- 14 -
ARTICOLO 11	- 16 -
VENDITA DIRETTA	- 16 -
ARTICOLO 13	- 17 -
COPERTURA FINANZIARIA.....	- 17 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	752
Titolo:	Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Pierro (Lega)
Commissione competente:	XIII (Agricoltura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

È oggetto della presente dossier l'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione XIII (Agricoltura) risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione stessa, da ultimo nella seduta dell'11 ottobre 2023, e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Un precedente testo del medesimo provvedimento, trasmesso per l'acquisizione dei pareri, era stato esaminato dalla Commissione Bilancio, che aveva richiesto una relazione tecnica.

Nella seduta del 5 ottobre 2023, la rappresentante del Governo, dopo aver acquisito gli elementi necessari ai fini della predisposizione della relazione tecnica da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, ha dichiarato di ritenere opportuno che la Commissione di merito rivedesse il testo del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 11, 11-*bis*, 12, 13, 14 e 16 valutando l'opportunità di apportare le conseguenti modifiche. Il Presidente della Commissione, preso atto di quanto segnalato dalla rappresentante del Governo, ha rappresentato l'opportunità di inviare una lettera al presidente della XIII Commissione per informarlo dei rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del prosieguo dell'esame, in sede referente, del provvedimento. La Commissione V ha dunque concordato.

A seguito dei rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze e comunicati dalla Presidenza della V Commissione, la XIII Commissione ha quindi apportato ulteriori modificazioni al testo del provvedimento, che è stato quindi trasmesso per i pareri.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia al dossier del Servizio Bilancio N. 4 del 7 giugno 2023.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Finalità e definizioni

Le norme individuano le finalità del provvedimento in esame e ne definiscono l'ambito di applicazione soggettivo.

In particolare, la proposta di legge in esame è finalizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea:

- alla promozione e sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
- al rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.

Inoltre sono definiti “impresa giovanile agricola” o “giovane imprenditore agricolo” le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quaranta anni;
- nel caso di società di persone e di società cooperative, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni;
- nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, trattandosi di norme ordinarie che indicano le finalità del provvedimento - ossia quella della promozione e del sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché quella del

rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo - e recano le definizioni di "impresa giovanile agricola" o "giovane imprenditore agricolo".

ARTICOLO 3

Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinato al cofinanziamento di programmi regionali per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo.

In particolare le risorse del fondo sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati alle seguenti attività:

- acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
- acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
- acquisto di complessi aziendali già operativi.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Agli oneri derivanti dalle norme in esame, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2023-2025.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma istituisce un Fondo per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al riguardo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione giacché la spesa è limitata alla dotazione del Fondo di nuova istituzione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal precedente comma 1, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un fondo, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze che reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, con riferimento alla formulazione della disposizione si segnala l'esigenza di fare riferimento alla riduzione delle "proiezioni" dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, considerando che la riduzione del predetto Fondo speciale avrà luogo a decorrere dal 2024, ovvero nel secondo anno del triennio di programmazione 2023-2025.

ARTICOLO 4

Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura

La norma dispone che i soggetti di cui all'articolo 2 (giovani imprenditori agricoli e imprese giovanili agricole) che intraprendono un'attività d'impresa possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, di un regime fiscale agevolato. In particolare, si prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfettariamente¹.

Il beneficio è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti in questione non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1,

¹ Ovvero ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.

lettera *a*) (ossia un “giovane imprenditore agricolo”) o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*) (ossia una “impresa giovanile agricola”). Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per il 2025, 5,18 milioni di euro per il 2026, 7,04 milioni di euro per il 2027, 8,91 milioni di euro per il 2028, 10,78 milioni di euro per il 2029 e 9,34 milioni di euro per l’anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per il 2025, 1,99 milioni di euro per il 2026, 2,71 milioni di euro per il 2027, 3,43 milioni di euro per il 2028, 4,15 milioni di euro per il 2029 e 3,61 milioni di euro per l’anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per il 2025 e 3,18 milioni di euro per il 2026, 4,31 milioni di euro per il 2027, 5,45 milioni di euro per il 2028, 6,59 milioni di euro per il 2029 e 5,69 milioni di euro per l’anno 2030, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica².

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura, valevole per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi. Alla disposizione sono ascritti oneri valutati in 3,31 milioni di euro per il 2025, 5,18 milioni di euro per il 2026, 7,04 milioni di euro per il 2027, 8,91 milioni di euro per il 2028, 10,78 milioni di euro per il 2029 e 9,34 milioni di euro per l’anno 2030 alla cui copertura si provvede quanto a 1,26 milioni di euro per il 2025, 1,99 milioni di euro per il 2026, 2,71 milioni di euro per il 2027, 3,43 milioni di euro per il 2028, 4,15 milioni di euro per il 2029 e 3,61 milioni di euro per l’anno 2030 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla norma stessa e per la restante, pari a 2,05 milioni di euro per il 2025, a 3,18 milioni di euro per il 2026, a 4,31 milioni di euro per il 2027, a 5,45 milioni di euro per il 2028, a 6,59 milioni di euro per il 2029 e a 5,69 milioni di euro per l’anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

² Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

In proposito appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alla quantificazione degli oneri e delle maggiori entrate utilizzate a copertura verosimilmente riferibili, i primi, al venir meno del gettito assicurato dalle imposte vigenti e, le seconde, all'introduzione dell'imposta sostitutiva. Per entrambi si rileva che le quantificazioni indicate dalla norma sono limitate al primo quinquennio di vigenza della disposizione laddove il regime agevolativo previsto da quest'ultima non risulta limitato nel tempo, ma è introdotto in via permanente per le imprese di nuova costituzione ed è applicabile, a ogni singola impresa di nuova costituzione, per cinque periodi d'imposta.

Infine, in merito ai compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in relazione agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per il suddetto Ministero di svolgere le predette attività con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto riguarda il profilo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria, nonché la congruità degli importi delle maggiori entrate indicati con riferimento alla prima modalità di copertura, si rinvia alle osservazioni formulate in merito ai profili di quantificazione.

In merito alla seconda modalità di copertura, si fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2025 pari a 305.989.954 euro³. Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura e alla possibilità di utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.

³ Tale importo risulta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 304 del 30 dicembre 2022.

ARTICOLO 5

Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici

La norma prevede che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli e dalle imprese giovanili agricole, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma prevede una riduzione degli onorari notarili per contratti di compravendita stipulati dai giovani imprenditori agricoli e dalle imprese giovanili agricole e che l'onere è posto a carico di soggetti privati.

ARTICOLO 6

Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione

La norma prevede la concessione ai giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, di un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Agli oneri, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la concessione ai giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 di un credito d'imposta nel limite massimo di spesa complessivo di 2 milioni annui a decorrere dal 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola. In proposito non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in relazione agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per il suddetto Ministero di svolgere le predette attività con le risorse già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente il comma 3 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per le spese relative a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, si rappresenta che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2024 pari a 225.837.141 euro. Ciò posto, andrebbe acquisita una conferma dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura e alla possibilità di utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.

ARTICOLO 7

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate

La norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i "giovani imprenditori agricoli" aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, qualora acquistino o permutino terreni e loro

pertinenze, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

Alle minori entrate, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2023-2025.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la riduzione del 40 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a favore dei giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale che acquistino o permutino terreni e loro pertinenze. Alla disposizione sono ascritti oneri valutati in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In proposito appare necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere al fine di verificare la stima effettuata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7, provvede alla copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, che prevede agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli che acquisito o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze che reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, con riferimento alla formulazione della disposizione si segnala l'esigenza di fare riferimento alla riduzione delle "proiezioni" dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, considerando che la riduzione del predetto Fondo speciale avrà luogo a decorrere dal 2024, ovvero nel secondo anno del triennio di programmazione 2023-2025.

ARTICOLO 8

Criteria per definire il soggetto che ha priorità nell'esercitare il diritto di prelazione in caso di più soggetti confinanti

Le norme confermano, salvo talune integrazioni, quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che è, conseguentemente abrogato. In particolare le norme ora in esame definiscono i criteri preferenziali che devono essere considerati per stabilire quale soggetto possa esercitare:

- il diritto di prelazione di cui agli articoli 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che concerne il trasferimento a titolo oneroso o la concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria;
- il diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590. Tale diritto è previsto per i medesimi beni ed in favore dei medesimi soggetti indicati al punto precedente nel caso in cui il proprietario del fondo non abbia provveduto a notificare al coltivatore la proposta di alienazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita. In tale ipotesi il soggetto interessato può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa;
- il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che riguardano determinati terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato o degli enti pubblici nazionali; tale fattispecie di prelazione è introdotta dalla norma in esame e non è prevista dall'abrogando articolo 7 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Nei casi appena elencati le norme in esame prevedono che per l'esercizio del diritto, nel caso di più soggetti confinanti, si debba tenere conto, nell'ordine:

- della presenza, come partecipi nelle rispettive imprese o nelle cooperative di conduzione associata di terreni, di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti. La norma vigente indica invece un limite massimo di età di quaranta anni.
- del numero di essi;
- del possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate⁴.

⁴ Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. La norma richiamata testualmente l'espressione utilizzata nella descrizione della norma senza, però, indicare cosa si intenda per conoscenze e competenze adeguate.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame si limitano a introdurre talune modificazioni nella disciplina dei criteri di preferenza che debbono essere considerati nel caso in cui più soggetti utilizzatori di terreni confinanti a terreni agricoli oggetto di trasferimento intendano esercitare il diritto di prelazione previsto da alcune norme vigenti.

Tanto premesso non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 9

Servizi di sostituzione

Le norme stabiliscono che le regioni e le province autonome possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni (comma 1).

Le regioni e le province autonome, nell'ambito di tali programmi, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia⁵, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme danno facoltà alle regioni e alle province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi. Tanto premesso non si formulano osservazioni atteso che la facoltà in oggetto potrà essere esercitata solo nel rispetto delle vigenti norme concernenti i vincoli di finanza

⁵ Di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.

pubblica che gravano sulle regioni che non sono oggetto di deroga da parte delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 10

Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura

Le norme prevedono, al comma 1, che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provveda alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

All'ONILGA sono attribuite le seguenti competenze:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale;
- b) analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile;
- c) raccolta elaborazione ed analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
- d) analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea;
- e) collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione;
- f) consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
- g) promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile;
- h) promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali;
- i) stimolo e supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura;
- l) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;
- m) costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell'Unione europea;
- n) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;

- o) realizzazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un portale telematico;
- p) monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento e verifica dell'efficacia delle stesse;
- q) realizzazione di campagne informativo-promozionali;
- r) promozione di convenzioni tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Centri e/o Istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;
- s) promozione di servizi di *coaching* e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento e agli adempimenti conseguenti alle attività dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono dovuti emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Le regioni individuano una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provveda alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, dell'ISMEA, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. La norma è assistita sia da una specifica clausola di invarianza finanziaria sia dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti. In proposito, non si formulano osservazioni per quanto concerne la corresponsione di emolumenti ai componenti dell'Osservatorio, mentre, per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'Osservatorio andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione che la costituzione e la gestione della struttura siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2, giacché alcune delle competenze attribuite all'Osservatorio stesso appaiono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Si fa riferimento in particolare:

- alla promozione di politiche attive e di sviluppo rurale, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici;
- al sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;
- alla costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, nonché all'individuazione da parte delle regioni di una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni;
- al supporto per la partecipazione delle imprese agricole a fiere di settore nazionali e internazionali;
- realizzazione di un sito internet istituzionale e di un portale telematico;
- alla realizzazione di campagne informativo-promozionali;
- alla promozione di convenzioni per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;
- alla promozione di servizi di *coaching* e tutoraggio aziendale.

ARTICOLO 11

Vendita diretta

Le norme stabiliscono che i comuni possono riservare ai giovani imprenditori agricoli e alle imprese giovanili agricole una quota dei posteggi nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi. Tale quota non può eccedere il 50 per cento dei posti complessivi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme consentono ai comuni di riservare agli imprenditori agricoli e agli altri soggetti destinatari del provvedimento in esame una quota dei posteggi nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi.

Tanto premesso non si formulano osservazioni atteso che la disposizione appare di carattere ordinamentale, incidendo al più sulla composizione della platea degli utilizzatori dei posteggi, e considerato che già ad altra disposizione di analogo contenuto (articolo 12 della legge n. 158 del 2017⁶) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica⁷.

⁶ Ai cui sensi nei mercati agricoli per la vendita diretta i piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli.

⁷ Si ricorda che la relativa relazione tecnica di passaggio, presentata nel corso dell'esame presso il Senato (AS 2541 della XVII legislatura), infatti attribuiva alla disposizione carattere ordinamentale.

ARTICOLO 13

Copertura finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 13 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, mentre il comma 2 prevede che, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 13, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono a dare attuazione al provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si segnala la necessità di riformulare il comma 2 dell'articolo in esame al fine di escludere dall'ambito di operatività della clausola d'invarianza ivi contenuta le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, che determinano oneri coperti nell'ambito delle medesime disposizioni, e non il comma 1 del medesimo articolo 13, come attualmente previsto nel testo, giacché tale ultima disposizione si limita ad autorizzare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del provvedimento.